

Ai Signori Procuratori di

FERRARA
FORLI'
MODENA
PARMA
PIACENZA
RAVENNA
REGGIO EMILIA
RIMINI

Al Signori Procuratori Aggiunti Ai Signori Sostituti procuratore della Repúbblica

SEDE

e, per conoscenza:
Al Signor Procuratore Generale

BOLOGNA

Oggetto:Contestazione/contestabilità dell'aggravante prevista dall'articolo 416 bis.1 c.p. Rapporti tra Procura distrettuale e Procure circondariali.

Sussiste continuità normativa tra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, abrogata dal decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21, e la disposizione contenuta nell'articolo 416 bis. 1, comma 1, c.p. [Sezione 1, 10 aprile 2018, Di Natale ed altri], onde possono essere esportati e considerati tuttora valevoli alcuni consolidati principi giurisprudenziali che codificano il corretto ambito di operativa dell'aggravante nelle due forme dell'agevolazione dell'attività di un'associazione mafiosa e dell'utilizzo del metodo mafioso.

Sotto il primo profilo, quella della condotta di agevolazione, l'aggravante ha natura soggettiva e richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi di un esponente del

capomafia con quelli dell'organizzazione [Sezione VI, 9 maggio 2017, Ferrante ed altri; Sezione VI, 22 settembre 2015, Cannizzaro].

Da ciò deriva che la finalità agevolatrice perseguita dall'autore del delitto deve essere oggetto, onde evitare il rischio della diluizione della aggravante nella semplice contestualità ambientale, di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio [Sezione III, 13 gennaio 2016, Basile ed altri].

Per l'effetto, sembrano non corrette, oltre che foriere di ingiustificati aggravi per la Procura distrettuale, trasmissioni degli atti "per competenza" basate, assertivamente [e sostanzialmente solo], sulla qualità soggettiva degli indagati [soggetti appartenenti o vicini ad una consorteria criminale, accertata o presunta], senza adeguati risconti probatori nei termini suddetti.

Al contrario, sembra più corretto, oltre che in linea con il protocollo operativo distrettuale, limitarsi alla "segnalazione" della vicenda processnale, onde consentire un autonomo vaglio da parte della procura distrettuale sull'opportunità/necessità di contestare detta aggravante.

E ciò senza che ne derivi alcun pregiudizio per l'iter del processo, che ben può essere trasferito se e in quanto venisse effettivamente acquisito il risconto probatorio di cui si è detto.

Quanto detto vale, *a fortiori*, in presenza di reati che addirittura risultano impermeabili rispetto anche alla solo astratta configurabilità dell'aggravante, perché qualificati dall'assenza della finalità agevolatoria richiesta dalla norma: diffamazioni e/o calunnie asseritamente commesse da collaboratori di giustizia.

Ma vale anche per reati lato sensu di natura economica [bancarotte, reati fiscali, e simili] rispetto ai quali la finalità di profitto che può avere mosso l'autore non è immediatamente leggibile in termini di agevolazione della consorteria criminale e non può essere fondata solo sulla qualità soggettiva dell'indagato o sulla contiguità [familiare o di altra natura] dello stesso con soggetti che si assumono appartenenti alla "cosca".

Analogo ragionamento deve farsi per l'aggravante nella <u>alternativa forma dello strumentale utilizzo</u> delle condizioni di cui all'articolo 416 bis c.p.

E'pur vero che l'aggravante dell'essersi avvalso della forza di intimidazione connessa ad un sodalizio criminoso di tipo mafioso e delle condizioni di assoggettamento ed omertà da essa derivanti, può qualificare l'illecita condotta anche di soggetti non appartenenti ad associazioni mafiose, giacchè anche il delinquente comune, isolato o non legato neppure indirettamente a consorterie mafiose, può agire giovandosi di una dinamica mafiosa. Peraltro, per non attribuire illogicamente all'aggravante de qua i contorni di una circostanza di carattere ambientale o locale (di guisa che qualunque fatto criminoso attuato in realtà territoriali ad elevata infiltrazione mafiosa finirebbe per colorarsi putativamente dell'attributo della mafiosità), è comunque indispensabile accertare e portare in luce i concreti tratti esteriori del comportamento criminoso che ne abbiano connotato l'ascrizione alla metodologia mafiosa. In altri termini, occorre evidenziare gli aspetti reali del riferimento all'efficacia intimidatrice ed alla forza di pressione riconducibili a specifici assetti organizzativi mafiosi di cui si sia ammantata la reale azione del soggetto agente, nonché precisare se e in quale misura l'azione così caratterizzata abbia dispiegato diretta incidenza causale sull'atteggiamento remissivo o arrendevole dei soggetti passivi e sulla loro concreta libera autodeterminazione [Sezione VI, 16 maggio 2007, Niglia].

Valgono allora le medesime considerazioni in punto di trasmissione degli atti alla procura distrettuale, palesandosi come più opportuna, in assenza di "prova" dei presupposti dell'aggravante, un'informazione della vicenda "per conoscenza", in ossequio alle indicazioni del richiamato protocollo, che consenta alla DDA una scelta consapevole, realmente efficiente rispetto all'esigenza di corretto inquadramento e rapida definizione del fascicolo.

Tale metodica operativa, tra l'altro, trova conforto e giovamento nell'innovata ripartizione delle "competenze" all'interno della DDA, che consente un più diretto contatto con i magistrati che, in ipotesi, dovranno occuparsi dei fascicoli in ragione del territorio: è opportunità che consente, nei casi dubbi, preventivi contatti chiarificatori.

Ringrazio per l'attenzione.

Bologna, 7 novembre 2018

IL PROCURATOR# DELLA REPUBBLICA

Giuseppe Amato